



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n .53 della seduta del 7 febbraio 2019.

Oggetto:“RICORSO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE avverso la legge 17.12.2018 n. 136, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2018 n. 293

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Rossi

Relatore (se diverso dal proponente):

Il Coordinatore Reggente Avv. Gianclaudio Festa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. \\\ allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

la legge 17.12.2018 n. 136, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2018 n. 293, ha disposto, per quanto interessa, che:

“dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale). - 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: “e dello Stretto” sono soppresse;

b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“q-bis) dello Stretto”;

c) al comma 14, la parola: “ridotto” è sostituita dalla seguente: “modificato”.

2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente:

“6) AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“15-bis) AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”.

3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrano nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES”.

CONSIDERATO CHE per effetto di dette integrazioni all'art. 6, legge 28 gennaio 1994, n. 84, rubricato Autorità di sistema portuale, al comma 1, è stata introdotta la lett. q bis) che prevede l'istituzione dell'Autorità portuale dello Stretto. Detta Autorità svolge i compiti individuati al successivo comma 4, tra cui, *“indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali”*

CONSIDERATO CHE per effetto di dette integrazioni nell'allegato a, legge 28 gennaio 1994 n. 84, , nell'elenco delle Autorità di Sistema Portuale, è stata inserita al n. 15-bis) l'AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO, ricomprensente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. rientra tra le materie di legislazione concorrente quella relativa a "porti e aeroporti civili", nell'ambito della quale ricade l'istituzione della predetta nuova autorità di sistema portuale

CONSIDERATO ALTRESI' che l'istituzione di detta nuova autorità di sistema portuale dello Stretto è stata disposta senza aver previsto alcun coinvolgimento delle regioni interessate, ed in particolare della Regione Calabria, essendo mancato l'esame in sede di Conferenza Stato – Regioni, a differenza di quanto precedentemente accaduto in relazione ad altri interventi normativi di riforma del sistema portuale, tutti preceduti da ampia ed approfondita discussione in sede di Conferenza Stato – Regioni, passaggio ritenuto necessario dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 261 del 11.12.2015)

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI RITIENE CHE la legge 17.12.2018 n. 136, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, art. 1 e relativo allegato, nella parte in cui ha inserito l'art. 22 bis nel testo del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, modificativo a sua volta dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'Allegato A della medesima legge n. 84/1994 cit., laddove ha istituito l'*AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria*", sia contrario all'art. 117, comma 3 Cost., in quanto lesivo della sfera regionale di competenza legislativa concorrente

PERTANTO si ritiene necessario impugnare in via principale dinanzi alla Corte costituzionale sul punto la predetta norma.

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria con deliberazione di giunta n. 100 del 29.03.2018 ha avviato l'*iter* per l'istituzione della Zona Economica Speciale (ZES), approvando il piano di sviluppo strategico, successivamente istituita con D.P.C.M. 11.5.2018;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione della ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo il quale, ai sensi dell'art. 4, 6° e 7° co., d.l. n. 91/2017, conv. modif. l. 3.8.2017, n. 123. "*deve assicurare ... a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito della ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi*";

CONSIDERATO altresì che il *Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)*, adottato con D.P.C.M. 25.1.2018, n. 12, ha specificato i compiti del Comitato di indirizzo, cui è imputata l'amministrazione della ZES, consistenti nell'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo sull'insediamento delle imprese, sull'avvio e sul mantenimento delle relative attività economiche e dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni; sulle istanze di mutamento di destinazione urbanistica, eseguendo verifiche tecniche; sulle iniziative necessarie ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES; sull'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti nella ZES; sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con la sottoscrizione di protocolli e convenzioni con le amministrazioni interessate; sull'accesso da parte di terzi alla prestazione di servizi delle imprese operanti nella ZES;

CONSIDERATO altresì che a seguito della istituzione l'*AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria* si verifica una irragionevole sovrapposizione di funzioni in capo all'Autorità stessa e al Comitato di indirizzo della ZES; circostanza questa che comporta un aggravamento dei procedimenti amministrativi necessari per l'insediamento e lo svolgimento delle attività economiche in zona portuale, in spregio dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché dei principi costituzionalizzati di semplificazione e di efficienza dell'Amministrazione.

RITENUTO CHE

è necessario impugnare in via principale dinanzi alla Corte costituzionale anche sotto tale profilo la norma citata, istitutiva della **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO**, ricomprendente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

stante la complessità e specificità della materia, di integrare la difesa dell'ente affiancando all'Avvocatura Regionale un professionista di comprovata esperienza nella specifica materia, al quale corrispondere un compenso in misura non superiore a quello stabilito dal DM 55/2014 e ss.mm.ii., per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale di valore indeterminabile – medi professionali - per un importo pari ad euro 20.875.43 comprensivo di iva e cpa come per legge;

ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 47 il Coordinatore dell'Avvocatura proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U 1204040701

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con l.r. n. 25/2004;

VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare l'art. 10, così come modificato dalla l.r. 3 giugno 2005, n. 12;

VISTA la relazione del Dirigente Generale della Struttura Di Coordinamento della Programmazione Nazione e del Dipartimento Lavori Pubblici prot. 52329 del 07/02/2019;

SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della seduta di Giunta regionale del 07-02-2019, formulata alla stregua dell'istruttoria, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare la proposizione di un ricorso dinanzi la Corte Costituzionale relativo alla questione di legittimità costituzionale della legge 17.12.2018 n. 136, conversione in legge, e precisamente (“*dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale)*”), con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2018 n. 293

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire, a tal fine, procura speciale ad avvocato interno affiancato da avvocato esterno esperto nelle materie del diritto internazionale ed europeo, da individuarsi con Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione della presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

PER IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Rossi